N. 00001/2013 REG.PROV.COLL. N. 02127/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 2127 del 2012, proposto da: Bosi Marco, Vanda Cosola e Tiziana Saccardi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Mannironi e Federico Boezio, con domicilio eletto presso il loro lo studio, in Milano, via Cadore 36;

contro

Comune di Voghera, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari, presso il cui studio, in Milano, via Larga, 23, è elettivamente domiciliato;

A.s.l. della Provincia di Pavia - S.I.S.P., non costituita in giudizio;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.r.p.a.) - Lombardia
Dipartimento di Pavia, non costituita in giudizio;

Provincia di Pavia, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Savignoni Pasta Fresca di Savignoni A.& C. S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giambelluca, domiciliata presso la segreteria del Tar

Lombardia, in Milano, via Corridoni, n. 39;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio-inadempimento opposto agli atti di diffida e messa in mora inviati, rispettivamente, in data 30.09.201 e 12.03.2011, aventi ad oggetto la verifica dei presupposti di legge e la richiesta di adozione dei conseguenti provvedimenti inibitori dell'attività svolta nell'immobile di Via Gabetta 31 in Voghera, in forza della d.i.a.p. del 23.10.2009 - PG 28562, della d.i.a. del 12.03.2009 - PG 7066 e della d.i.a. in variante del 23.10.2009 - PG 28535, presentate da Savignoni Pasta Fresca di Savignoni A.& C. s.n.c.

- e (ove ritenuto necessario) per l'annullamento
- del verbale PG 13294/2011 relativo al tavolo tecnico tenutosi in data 19.5.2011;
- dei verbali PG 29978/2011 e 8326/2012 della Conferenza di servizi indetta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive SUAP del Comune di Voghera, tenutasi nei giorni 25 ottobre, 11 novembre 2009, 19 aprile 2012;
- del parere della Commissione comunale per il Paesaggio del Comune di Voghera favorevole alla realizzazione di canna fumaria;
- e per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Voghera a provvedere in modo espresso in merito alle richieste contenute nei predetti atti di diffida e messa in mora, nonché

per la condanna del Comune di Voghera al risarcimento dei danni derivati e derivanti dal mancato esercizio del potere di controllo e dal ritardo nell'inibizione delle attività di gastronomia/produzione di pasta fresca svolte nell'edificio di Via Gabetta 31 in Voghera;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Voghera e della

Savignoni Pasta Fresca di Savignoni A.& C. s.n.c.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti chiedono che sia accertata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Voghera sulle istanze da loro presentate in data 30 settembre 2011 e 12 marzo 2012, per violazione della legge n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost.

La prima istanza ha ad oggetto la richiesta di effettuare controlli sull'attività svolta dalla controinteressata e, in particolare, sul rispetto della normativa in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, e sulla conformità alle norme urbanistiche dell'attività edilizia dalla stessa realizzata.

Con la seconda istanza, i ricorrenti hanno ribadito la richiesta all'amministrazione di un intervento finalizzato a porre rimedio alle molestie olfattive causate dall'attività dalla società Savignoni ed hanno chiesto di verificare la conformità dell'attività alle norme in materia di inquinamento atmosferico, acustico, di d.i.a.p., alle disposizioni dettate dallo strumento urbanistico e al regolamento di igiene.

Ove necessario, i ricorrenti chiedono l'annullamento dei verbali e del parere indicati in epigrafe per difetto di motivazione e per violazione degli artt. 19, 21, l. n. 241/1990, dell'art. 5, c. 2, l. reg. Lombardia n. 12/2005 e del regolamento d'igiene approvato con d.G.R. n. 49784/1985; essi chiedono inoltre la condanna del Comune al

risarcimento dei danni subiti.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Voghera e la controinteressata Savignoni Pasta Fresca di Savignoni A.&C. s.n.c. i quali, oltre a dedurre l'infondatezza nel merito della domanda, hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività nella parte in cui chiede l'annullamento dei verbali.

La domanda di accertamento della illegittimità del silenzio è inammissibile.

Il presupposto dell'azione avverso il silenzio di cui all'art. 117 c. proc. amm. è il sussistere dell'inerzia dell'amministrazione al momento della pronuncia del g.a.: l'adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire - se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso - ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato.

Nel caso di specie, l'amministrazione si è pronunciata con provvedimenti espressi in merito alle questioni prospettate con le due istanze.

Per quanto concerne la problematica dell'inquinamento atmosferico, in sede di conferenza di servizi del 25 ottobre 2011, l'A.r.p.a. ha affermato che l'attività svolta dalla società Savignoni rientra nella categoria "scarsamente rilevante ai fini dell'inquinamento atmosferico" e non necessita, pertanto, di alcun provvedimento o controllo di sua competenza.

Da ultimo con la nota del 22 ottobre 2012, prot. 144721, l'A.r.p.a., nel comunicare al Comune di Voghera le risultanze del sopralluogo effettuato in data 28 settembre 2012, ha ribadito quanto già sostenuto

nei precedenti atti (doc. n. 21 della controinteressata).

Con riferimento all'inquinamento acustico, l'A.r.p.a. risulta avere espresso un parere in data 27 febbraio 2012.

Con successivo provvedimento del 10 settembre 2012, l'A.r.p.a. ha dato parere positivo sulla relazione di impatto acustico previsionale prodotto dall'attività della società, ritenendo che essa non comporti il superamento dei limiti previsti dalla legge.

Quanto agli aspetti edilizi, con atto del 28 ottobre 2011, l'amministrazione ha comunicato al sig. Bosi la conformità all'art. 22, d.P.R. n. 380/2001, e quindi, alla disciplina urbanistico ed edilizia vigente, di quanto realizzato dalla controinteressata in forza della d.i.a. del 12 marzo 2009 e della successiva variante del 23 ottobre 2009 ed altresì la conformità alle previsioni del p.r.g. della destinazione d'uso e dell'attività svolta dalla società Savignoni.

Con specifico riferimento alle canne fumarie, l'amministrazione ha comunicato di avere sanzionato, ai sensi dell'art. 37, d.P.R. n. 380/2001, l'abuso realizzato dalla controinteressata, consistente nella realizzazione di una parziale difformità rispetto alla d.i.a. (doc. n. 9 della controinteressata).

Un'ulteriore attività di verifica è stata effettuata dall'amministrazione con il sopralluogo eseguito in data 9 novembre 2011, nel corso del quale ha rilevato la conformità di quanto realizzato ai progetti assentiti, con la sola eccezione delle canne fumarie ed ha confermato "la non necessità di avviare e concludere procedimenti amministrativi ulteriori di repressione di abusi o irregolarità, di revoca agibilità o comunque di autotutela sugli atti assunti sin qui dalla pubblica amministrazione".

Con atto del 21 febbraio 2012, il Comune ha ribadito al sig. Bosi l'insussistenza dei presupposti per agire nei confronti della società

Savignoni, con riferimento sia alle problematiche edilizie che a quelle igienico-sanitarie.

Infine, con nota del 14 marzo 2012, l'amministrazione comunale - nel riscontrare un ulteriore esposto presentato dal sig. Bosi sempre con riferimento all'attività edilizia svolta dalla controinteressata - ha espressamente affermato di avere verificato la legittimità delle denunce di inizio attività presentate dalla società Savignoni e la conformità ad esse dei lavori edilizi realizzati (con la sola eccezione della parziale difformità già sanzionata ai sensi dell'art. 37, d.P.R. n. 380/2001).

Con questi atti l'amministrazione ha espressamente concluso il procedimento avviato con le istanze presentate dei ricorrenti, affermando la conformità dell'attività svolta dalla società Savignoni alla normativa in materia di inquinamento atmosferico, acustico ed a quella edilizia ed urbanistica.

Oltre ad avere svolto un'attività di verifica, conclusa con i provvedimenti espressi sopra richiamati, l'amministrazione ha, altresì, tenuto un comportamento collaborativo al fine di addivenire ad una soluzione della problematica delle immissioni olfattive prospettata dai ricorrenti: ha, difatti, indetto alcune conferenze di servizi, come quella del 25 ottobre 2011, che si è conclusa con l'impegno del sig. Savignoni a modificare i camini e quella del 19 aprile 2012 che ha preso atto dell'impegno della controinteressata a presentare un progetto per l'adozione di impianti di filtrazione e per l'adeguamento dell'impianto di esalazione alla normativa vigente.

In ottemperanza a tale impegno, in data 29 maggio 2012, la società resistente ha presentato una proposta di modifica delle canne fumarie, su cui l'amministrazione ha espresso parere favorevole con atto del 6 giugno 2012 (doc. nn. 15 -18 della controinteressata).

La circostanza che gli atti ed i comportamenti assunti dall'amministrazione in risposta alle istanze dei ricorrenti, sopra richiamati, non siano dagli stessi ritenuti satisfattivi non incide, comunque, sulla loro idoneità a concludere il procedimento.

Per le ragioni esposte la domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio è, dunque, inammissibile.

La domanda di annullamento del parere e dei verbali indicati in epigrafe e la domanda di risarcimento dei danni devono essere trattate con il rito ordinario.

Si fissa, pertanto, l'udienza pubblica del 10 ottobre 2013 per la prosecuzione del giudizio.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile la domanda di accertamento della illegittimità del silenzio sulle istanze presentate in data 30 settembre 2011 e 12 marzo 2012.

Fissa l'udienza pubblica del 10 ottobre 2013 per la prosecuzione del giudizio.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre

2012 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Zucchini, Presidente FF

Concetta Plantamura, Primo Referendario

Silvia Cattaneo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 02/01/2013 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)